

# Lo statuto Fisc Servizi srl

- socio unico -

Costituita a Roma il 23 marzo 2007

## CAPO I

### Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

#### Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione Fisc Servizi S.r.l.

#### Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel comune di Roma, presso l'indirizzo determinato dall'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, depositi e unità locali nello stesso comune o anche altrove, sia in Italia che all'estero.

#### Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto la fornitura, in via principale ma non esclusiva, dei propri servizi organizzativi, tecnici e di promozione alla Federazione Italiana Settimanali Cattolici (in breve FISC) e agli editori associati alla FISC o strutture loro collegate.

I servizi organizzativi, tecnici e di promozione che la società fornirà alle imprese editoriali aderenti alla FISC o strutture loro collegate possono riguardare:

- l'assistenza tecnica, contabile e organizzativa;
- l'attività di consulenza, studi e prospezioni di mercato, attività promozionale per iniziative commerciali, industriali e di sviluppo delle attività;
- la prestazione di servizi amministrativi, tecnici commerciali e finanziari,
- l'assistenza tecnico-economica alle imprese per l'ottenimento di finanziamenti e/o contributi a valere su incentivi a livello regionale, nazionale o comunitario;
- l'organizzazione e la ricerca delle migliori soluzioni per le forniture necessarie allo svolgimento delle attività editoriali, anche con selezione e convenzionamento di fornitori

ed acquisti collettivi;

- l'attività di pubbliche relazioni, organizzazione e vendita di spazi pubblicitari, per le testate degli editori FISC e per terzi su stampa, quotidiani, settimanali, periodici e numeri unici, a mezzo radio-tv, cartellonistica e in genere con qualsiasi altro mezzo, compresa la pubblicità fonica; produzione di grafica pubblicitaria, produzione, consulenza e assistenza editoriale; organizzazione della pubblicità nelle sue molteplici forme; gestione di manifestazioni, di iniziative di marketing e di autopromozione;

- l'attività di assunzione di incarichi e svolgimento di attività di agenzia nel settore pubblicitario, ma non nei confronti del pubblico.

- l'edizioni di libri, bollettini vari periodici e non periodici, prodotti editoriali periodici e non periodici, composizioni editoriali, lavori di pre stampa, ad esclusione dei quotidiani.

- l'effettuazione di indagini di mercato relative ad iniziative produttive di beni e/o servizi;

- la riorganizzazione e gestione aziendale;

- la formazione professionale;

- il monitoraggio e tutoraggio di iniziative imprenditoriali;

- la commercializzazione di software.

Dall'oggetto sociale deve in ogni caso intendersi esclusa ogni attività riservata ai professionisti iscritti negli appositi albi, dovendosi intendere inclusa la sola attività di servizi.

Al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale, non ai fini del collocamento, e senza che ciò possa mai costituire attività prevalente, la società potrà:

- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopi affini o analoghi o comunque connessi al proprio;

- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale attiva e passiva, finanziaria e bancaria anche allo scoperto; tutto ciò sia direttamente sia indirettamente; potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni ritenute utili o necessarie;

- rilevare e prestare fidejussioni ed avalli anche cambiari, da e a favore di terzi e/o soci. Potrà inoltre compiere operazioni di mutuo ipotecario e/o fondiario prestando garanzie reali anche a favore di terzi.

Tutte le predette attività dovranno essere svolte nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in materia di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

#### Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata dal giorno della sua costituzione sino a tutto il 31 dicembre 2055.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci la durata potrà essere prorogata una o più volte.

## CAPO II

### Capitale sociale - Soci

#### Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 50.000,00.= (cinquantamila virgola zerozero).

Le quote di partecipazione non possono essere inferiori a Euro 1 (uno); se superiori devono essere costituite da un ammontare multiplo di Euro 1 (uno).

#### Articolo 6 - Soci. Diritto di voto

Ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

Se la quota di partecipazione è pari ad un multiplo di Euro 1 (uno) il Socio ha diritto ad un voto per ogni Euro 1 (uno).

#### Articolo 7 - Conferimenti

I conferimenti possono essere effettuati dai soci, oltre che in denaro, anche con beni in natura o crediti.

Per i conferimenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2464 a 2466 c.c.

#### Articolo 8 - Quote di partecipazione.

Diritti particolari dei soci

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e attribuiscono proporzionali diritti sociali.

#### Articolo 9 - Finanziamenti dei soci

Le somme versate alla Società dai soci si considerano date a titolo di finanziamento se dai bilanci approvati non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci a favore della Società, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio; detti finanziamenti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea sono infruttiferi, né possono dar luogo ad altre forme di compenso.

Le richieste di finanziamento ai soci, da qualunque organo sociale deliberate, non potranno mai assumere valore obbligatorio nei confronti dei soci assenti o dissenzienti.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'Articolo 2467 c.c.

#### Articolo 10 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci. Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo della società, ogni variazione del suo domicilio affinché venga annotata sul libro soci. In difetto non potrà essere sollevata alcuna eccezione per le comunicazioni rimesse all'indirizzo ancora risultante dal libro soci.

#### Articolo 11 - Trasferimento delle quote

Le quote sociali sono trasferibili ai sensi di legge, e in caso di trasferimento tra vivi con diritto di prelazione da parte dei Soci.

Il Socio che intende cedere le proprie quote deve comunicare, con lettera

raccomandata all'organo amministrativo della Società, la quantità di quote che intende cedere ed il prezzo richiesto.

L'organo amministrativo entro 5 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, informa tutti gli altri Soci inviando singole lettere raccomandate A. R. Gli altri Soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione delle quote rispettivamente possedute. Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente si procederà per sorteggio.

Entro quindici giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione ai Soci, questi dovranno comunicare al Consiglio se intendono esercitare il diritto di prelazione. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato, e quindi il Socio potrà liberamente alienare tutte o parte delle quote offerte in prelazione anche a non Soci.

#### Articolo 12 - Successione a causa di morte

Le quote di partecipazione sono liberamente trasmissibili per successione a causa di morte.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari, la quota del socio defunto si intende automaticamente ripartita fra di essi secondo i diritti di rispettiva spettanza.

#### Articolo 13 - Aumento e riduzione del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea, con l'osservanza delle formalità prescritte dagli articoli da 19 a 22 del presente Statuto.

In caso di aumento del capitale i Soci hanno diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2481-bis Cod. Civ.

L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale in esubero, osservate le prescrizioni di legge, anche mediante assegnazione ai Soci di determinate attività sociali e di azioni o di quote di altre aziende o società nelle quali la Società abbia partecipazioni.

#### Articolo 14 - Recesso dei soci

Ciascun socio che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'Articolo 2473 c.c., o in ogni altro caso glielo consenta la legge, può recedere dalla società dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, presso l'indirizzo della sede legale della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro un mese dal verificarsi della causa che dà diritto al recesso. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge a destinazione.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Le modalità di determinazione del rimborso ed i relativi termini sono quelli disciplinati dall'Articolo 2473 c.c.

## CAPO III

## Assemblea dei soci

### Articolo 15

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'Articolo 2479 bis c.c. e di quanto disposto dal presente Statuto.

Tali decisioni, prese in conformità del presente Statuto e della legge, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti.

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- le decisioni indicate al secondo comma dell'Articolo 2479 c.c.;
- le decisioni inderogabilmente riservate ai soci dalla legge o demandate all'Assemblea dal presente Statuto;
- le decisioni che vengono ad essa sottoposte dall'Organo Amministrativo e quelle per le quali i soci che rappresentano quote di partecipazione pari ad almeno un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una deliberazione assembleare.

### Articolo 16

La convocazione si fa mediante lettera raccomandata anche a mano contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare nell'Assemblea. La suddetta lettera deve essere spedita ai Soci, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci, almeno otto giorni prima della adunanza, ovvero, se dai Soci a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea è convocata nella sede della Società, ovvero nel luogo che l'Organo Amministrativo riterrà opportuno indicare, ma sempre in Italia.

Anche in mancanza di formale convocazione dell'Assemblea, la deliberazione si intende comunque adottata quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, e siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento, così come disposto dall'ultimo comma dell'Articolo 2479 bis c.c. Ai fini di cui sopra, gli amministratori ed i sindaci assenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, dalla quale risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare e degli argomenti da trattare.

### Articolo 17

Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci. Ciascun socio potrà essere rappresentato in assemblea da un'altra persona, anche non socia, munita di mandato o di semplice delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, né ai Sindaci o al Revisore, se nominati.

### Articolo 18

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli oggetti di sua competenza e per approvare il Bilancio.

### Articolo 19

Le Assemblee sono regolarmente costituite quando siano presenti tanti Soci che

rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del Capitale Sociale, fermo il disposto del successivo articolo 22.

#### Articolo 20

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci intervenuti, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea convocata per la trattazione di modificazioni dell'atto costitutivo o del presente Statuto, ovvero per deliberare l'anticipato scioglimento della società, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

#### Articolo 21

Se l'Assemblea non può costituirsi o deliberare, perché i Soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dagli articoli 19 e 20, essa è riconvocata in un altro giorno successivo che potrà essere fissato nell'avviso di convocazione della prima o che sarà, in caso contrario, partecipato ai Soci con le stesse modalità stabilite dall'articolo 16.

#### Articolo 22

L'Assemblea di seconda convocazione, convocata per la trattazione di materie diverse da quelle concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente Statuto e dall'anticipato scioglimento della società, delibera validamente sugli oggetti indicati nell'avviso di convocazione della prima con le maggioranze di voti prescritti dal precedente Articolo 20, primo comma, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

L'Assemblea di seconda convocazione, convocata per deliberare in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto, delibera validamente con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero, è necessario il voto di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

#### Articolo 23

Per il computo del Capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea, ai termini dei precedenti artt. 19 e 22, si terrà sempre conto delle quote di partecipazione anche dei Soci o degli Amministratori che non possono esercitare il diritto di voto.

#### Articolo 24

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dagli intervenuti. L'Assemblea deve nominare un Segretario, la nomina è facoltativa quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Articolo 25

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi opportuno l'appello nominale.

I verbali delle Assemblee sono stesi su apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio in tutti quei casi in cui lo disponga la legge o il presente Statuto. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe, del diritto di intervenire all'Assemblea e della validità delle stesse. La validità dell'Assemblea, una volta constatata dal Presidente, non può essere contestata dai presenti salvo le azioni innanzi all'autorità giudiziaria.

## CAPO IV

### Amministrazione della società

#### Articolo 26

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea che ne determina il numero.

Possono essere nominati Amministratori anche soggetti che non siano Soci.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo che l'Assemblea all'atto della nomina, non stabilisca un diverso periodo, e sono rieleggibili.

Alla sostituzione degli Amministratori, che cessano dall'ufficio prima della scadenza del termine prevista dal comma precedente, si provvede a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e verrà convocata l'Assemblea per le nomine.

Sulla retribuzione al Consiglio di Amministrazione delibera l'Assemblea che lo nomina o altra Assemblea, ai sensi del I comma dell'Articolo 2389 del Cod. Civ.

#### Articolo 27

Nel seno del Consiglio di Amministrazione vengono nominati un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio.

La firma e la rappresentanza legale della Società spetta al Presidente ed in sua assenza o impedimento al o ai Vice Presidenti.

La firma del Vice Presidente costituisce automatica attestazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Nel caso di assenza tanto del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da un altro Amministratore all'uopo designato dal Consiglio.

Il Consiglio potrà nominare un Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

#### Articolo 28

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, nella sede della Società o in altro luogo che sarà fissato nella lettera di convocazione, ogni qualvolta Esso lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno degli Amministratori Delegati oppure dal Collegio Sindacale se nominato.

#### Articolo 29

La convocazione ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e ai sindaci effettivi che compongono il Collegio Sindacale, se nominati, deve essere inviata per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno 5 (cinque) giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telex, telefax o altra forma telematica almeno due giorni (48 ore) prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione s'intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi.

La convocazione deve contenere: il luogo in cui si tiene la seduta, che può anche essere diverso da quello in cui è ubicata la sede sociale, purché in Italia o altro Paese della Unione Europea; il giorno e l'ora della riunione o l'inizio del collegamento telematico se anche in teleconferenza; gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Articolo 30

Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.

Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia



contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.

Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la partecipazione diretta o per videoconferenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### Articolo 31

Le deliberazioni del Consiglio sono registrate in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti, che non siano fatti in forma notarile, sono certificati conformi dal Presidente.

#### Articolo 32

Il Consiglio provvede alla gestione della società ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli che, per norma di legge e del presente statuto, spettano all'Assemblea.

#### Articolo 33

Per la gestione dell'azienda sociale il Consiglio è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale, disgiuntamente o congiuntamente, come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. La retribuzione agli Amministratori Delegati e al Comitato Esecutivo, sarà stabilita ai sensi dell'Articolo 2389 III comma del Cod. Civ.

Il Consiglio può nominare, tanto nel suo seno che al di fuori di esso, Direttori, Vice Direttori, e Procuratori Speciali per singoli atti o per categorie di atti con firma individuale determinandone i poteri e le attribuzioni.

Allo stesso Consiglio è riservato di determinare la retribuzione da assegnarsi ai Direttori, Vice Direttori e Procuratori. La nomina dei direttori, Vice Direttori e Procuratori Speciali per singoli atti o categorie di atti, con la determinazione delle rispettive attribuzioni e retribuzioni, può anche essere dal Consiglio conferita agli Amministratori Delegati.

#### Articolo 34

La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, con ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi davanti a tutte le Autorità Giudiziarie Civili, Penali ed Amministrative in ogni stato e grado di giudizio, anche nei giudizi di revocazione e cassazione; di promuovere azioni e ricorsi avanti le Commissioni Tributarie; di intervenire e resistere in tutte le contestazioni e cause di qualsiasi natura, attiva e passiva, con facoltà di nominare e revocare procuratori legali, avvocati e periti, conferendone all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

Il Consiglio è autorizzato a conferire la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, agli Amministratori Delegati, ai Direttori, ai dipendenti ed eventualmente a terzi.

Il Consiglio può inoltre conferire agli Amministratori Delegati la facoltà di delegare la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio ai Direttori, ai dipendenti ed eventualmente a terzi.

#### Articolo 35

L'Assemblea ha la facoltà a suo giudizio ed in qualunque tempo di sostituire al Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico ed a questo un Consiglio di Amministrazione. Nel caso sia in carica il Consiglio di Amministrazione i mandati conferiti verranno a cessare automaticamente quando l'Assemblea decida che la Società venga amministrata da un Amministratore Unico; lo stesso vale nel caso in cui sia in carica un Amministratore Unico.

All'Amministratore Unico spetteranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme del presente Statuto, in quanto compatibili, relative al Consiglio di Amministrazione, salvo le limitazioni dei poteri che potranno essere stabilite dall'Assemblea dei Soci che lo nomina.

## CAPO V Collegio sindacale

#### Articolo 36

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti funzionanti ai sensi di legge.

Essi sono nominati dall'Assemblea se ne dovesse sorgere l'obbligo a norma dell'Articolo 2477 del Cod. Civ., commi 2 e 3, o quando lo riterrà opportuno l'Assemblea stessa.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'emolumento al Collegio Sindacale deve essere fissato con l'atto di nomina ai sensi degli articoli 2477, quarto comma, e 2402 del Cod. Civ.

Le adunanze potranno essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.

Nello stesso luogo, in questo caso, deve essere presente anche un Segretario della riunione, che può anche essere non un componente del Collegio Sindacale, per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.

Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei membri del Collegio Sindacale, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell'Articolo 2477- 4° comma, salvo diverso obbligo di legge, può deliberare di volta in volta che il controllo contabile, a norma dell'Articolo 2409 bis, venga esercitato, anziché dal Collegio Sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## CAPO VI

### Bilancio - Riparto utili

#### Articolo 37

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio a norma di legge.

#### Articolo 38

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale, al netto di tutte le spese di amministrazione e di esercizio, saranno così ripartiti:

- a) il 5% verrà destinato al fondo "Riserva Legale" fino a che questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il resto sarà distribuito ai Soci salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, ammortamenti speciali, o disponga di passare a nuovo una parte o tutta di detta quota di utili.

## CAPO VII

### Disposizioni generali

#### Articolo 39

Nel caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### Articolo 40

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni di legge.